

# CITTA' DI ISOLA DEL LIRI

## REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Approvato con Deliberazione n° 13 del 23.05.2011

### CAPO I GLI ORGANI

#### **ART. 1 Entrata in carica dei Consiglieri Comunali**

Il Sindaco ed i Consiglieri Comunali entrano in carica sin dal momento della proclamazione, acquistando con ciò tutti i diritti inerenti le loro funzioni.

Il numero dei componenti il Consiglio Comunale è determinato dalla legge.

Il Sindaco è componente del Consiglio Comunale.

#### **ART. 2 Primi adempimenti del Consiglio Comunale**

La legge regola le modalità di convocazione e di insediamento del Consiglio Comunale dopo ogni rinnovo elettorale.

Nella prima seduta successiva al suo rinnovo elettorale, il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi oggetto, procede secondo la normativa vigente ai seguenti adempimenti:

- 1 - convalida ed eventuale surrogazione degli eletti;
- 2- giuramento solenne del Sindaco;
- 3- presa d'atto del Programma di Governo illustrato dal Sindaco;
- 4- presa d'atto della composizione della Giunta Municipale.

Ogni Consigliere può prendere la parola ed esprimere succintamente le proprie valutazioni in ordine alle linee di Governo indicate dal Sindaco e alla composizione della Giunta.

#### **ART. 3 Costituzione dei Gruppi Consiliari**

Entro cinque giorni dalla convalida ogni Consigliere dichiara la propria appartenenza ad un Gruppo Consiliare costituito secondo i criteri indicati nello Statuto Comunale, mediante dichiarazione sottoscritta da ciascun componente e depositata presso la Segreteria Comunale.

Ogni Gruppo comunica la propria denominazione, designa il proprio Presidente e, nei casi di Gruppi costituiti da almeno cinque Consiglieri, anche il proprio Vice Presidente.

Il Presidente ed il Vice Presidente di ogni Gruppo partecipano in qualità di componenti alla Conferenza dei Capigruppo e all'Ufficio di Presidenza.

I Consiglieri che non dichiarano la propria appartenenza ad un Gruppo sono iscritti d'ufficio al Gruppo Misto, di cui assume la Presidenza, ove non sia diversamente concordato fra gli iscritti, il Consigliere che ha riportato la più alta cifra elettorale individuale.

La Presidenza del Consiglio Comunale assicura che ai Gruppi Consiliari vengano messi a disposizione, anche in forma comune e per turni, idonei locali opportunamente attrezzati, al fine di consentirne l'attività.

#### **ART. 4 La Conferenza dei Capigruppo**

I Presidenti ed i Vice Presidenti dei Gruppi Consiliari costituiscono la Conferenza dei Capigruppo, in tutto equiparata a Commissione Consiliare permanente.

La Conferenza è altresì organismo consultivo del Presidente del Consiglio Comunale, e concorre su sua richiesta o per propria iniziativa a proporre quanto risulti utile per il proficuo svolgimento dell'attività del Consiglio.

Per le decisioni ed i pareri della Conferenza dei Capigruppo che comportino votazioni, ciascun Presidente esercita il diritto di voto proporzionalmente al numero dei Consiglieri appartenenti al proprio Gruppo. Il Presidente del Consiglio non prende parte alle votazioni.

#### **ART. 5 Commissioni Consiliari**

Le Commissioni Consiliari Permanenti sono costituite immediatamente e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla seduta di insediamento del Consiglio Comunale.

Le Commissioni Consiliari Speciali sono istituite dal Consiglio Comunale con Deliberazione ordinaria e possono essere costituite anche da componenti che non rivestano la carica di Consigliere Comunale, secondo la volontà e le modalità indicate nella Deliberazione Consiliare istitutiva.

Le Commissioni Consiliari Speciali possono avere come oggetto inchieste o indagini su specifiche tematiche.

#### **ART. 6 Ufficio di Presidenza**

Il Consiglio Comunale, senza ritardo, istituisce l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale.

L'Ufficio di Presidenza è presieduto dal Presidente del Consiglio Comunale, ed è formato dai Capigruppo Consiliari, dai Vice Capigruppo Consiliari -ove esistenti - nonché, a richiesta, dal Segretario Generale del Comune o da un suo delegato.

L'Ufficio di Presidenza svolge attività di supporto tecnico e consultivo alla Presidenza del Consiglio Comunale, riunendosi e deliberando senza particolari formalità, previo verbalizzazione in forma succinta delle sedute.

L'Ufficio di Presidenza così costituito è equiparato alla Conferenza dei Capigruppo.

#### **ART. 7 Decadenza dalle cariche elettive**

I Consiglieri Comunali e i componenti le singole Commissioni Consiliari decadono dalla carica, oltre che per le motivazioni di legge, anche nel caso in cui rimangano assenti senza giustificato motivo in tre consecutive sedute o in una intera sessione ordinaria del proprio consesso di appartenenza.

Il motivo dell'impedimento può essere comunicato anche da altro componente del Consiglio o della Commissione, mediante una dichiarazione inserita a verbale, e rimane insindacabile.

Esso può essere altresì comunicato entro trenta giorni dal suo verificarsi alla Segreteria Generale del Comune, con dichiarazione sottoscritta dall'interessato e consegnata a mani o inviata a mezzo fax, a mezzo del servizio postale, tramite posta elettronica o con altro mezzo telematico.

#### **ART. 8 Domicilio dei Consiglieri**

Una volta proclamati eletti, i Consiglieri Comunali immediatamente comunicano alla Segreteria Generale del Comune il proprio domicilio eletto nel territorio comunale, nonché i propri recapiti telefonici e telematici.

Il domicilio così indicato costituisce domicilio eletto ai fini del recapito degli atti di convocazione del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari da parte del Messo Comunale.

In caso di mancata elezione del domicilio, o di residenza fuori dal territorio del Comune di Isola del Liri, gli atti di convocazione vengono recapitati dal Messo Comunale presso la Segreteria Generale del Comune.

Le disposizioni di cui innanzi si applicano anche ai componenti le Commissioni Consiliari.

I componenti delle Commissioni Consiliari che non siano Consiglieri Comunali, nonché i titolari delle cariche e degli incarichi conferiti dalla Amministrazione Comunale, eleggono il loro domicilio secondo le disposizioni del presente articolo.

#### **ART. 9 Costituzione degli organi di partecipazione democratica e di controllo**

Il Consiglio Comunale, la Giunta o il Sindaco, secondo le rispettive competenze, provvedono senza ritardo alla attivazione e all'insediamento degli organismi di partecipazione democratica e di controllo, così come previsti dalla legge e dallo Statuto Comunale, al fine della più ampia articolazione e funzionalità democratica della attività amministrativa.

In particolare si provvederà senza ritardo, e comunque entro novanta giorni dalla seduta di insediamento del Consiglio Comunale, alla piena attivazione dell'Ufficio del Difensore Civico e delle Consulte Cittadine.

Il Consiglio può decidere la istituzione della Commissione di controllo e di garanzia, secondo le norme dettate dalla legge e dallo Statuto.

#### **ART. 10 Variazioni alla composizione degli Organi**

Le questioni relative alla composizione degli organi per dimissioni, decadenza o altre cause successive, sono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta successiva al loro verificarsi per ogni opportuna determinazione.

Tali questioni hanno la precedenza assoluta su qualsiasi altro argomento quando riguardino il Sindaco, gli Assessori o i Consiglieri Comunali.

#### **ART. 11 Compensi e Rimborsi ai Consiglieri**

I Consiglieri Comunali e i componenti le Commissioni Consiliari, ivi comprese quelle Speciali, hanno diritto alle indennità, ai compensi e ai rimborsi previsti dalla normativa vigente.

Gli Uffici provvedono a liquidare i compensi e i rimborsi spettanti ai Consiglieri con determinazioni assunte con scadenza periodica che in nessun caso potrà superare quella semestrale.

## **CAPO II IL CONSIGLIO COMUNALE**

### ***Sezione 1 Convocazione del Consiglio Comunale***

#### **ART. 12 Sedute ordinarie e straordinarie**

Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria per l'approvazione del Bilancio di Previsione, per l'approvazione del Conto Consuntivo, nonché negli altri casi individuati dalla normativa vigente.

Il Consiglio si riunisce in via straordinaria, per adempiere i propri compiti amministrativi, istituzionali e politici, ogni qual volta se ne presenti l'esigenza, la necessità o la opportunità.

#### **ART. 13 Convocazione richiesta dai Consiglieri**

Il Consiglio Comunale deve essere convocato ove lo richieda un numero di Consiglieri fissato dallo Statuto Comunale, mediante atto depositato presso la Segreteria Generale del Comune e munito delle sottoscrizioni nel numero richiesto.

La richiesta deve indicare in maniera chiara e puntuale l'oggetto della convocazione, nonché gli eventuali motivi di urgenza.

Essa deve essere sempre accompagnata da una Proposta di Deliberazione o comunque da una Relazione contenente il testo di un documento da sottoporre alla discussione, all'esame e alla eventuale votazione del Consiglio Comunale.

La riunione del Consiglio deve intervenire entro il termine fissato dallo Statuto Comunale.

Il Consiglio Comunale può essere convocato, secondo le modalità del presente articolo, anche ove lo richieda un singolo Consigliere Comunale o Gruppo Consiliare.

#### **ART. 14 Ordine del giorno**

L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio è compilato dal Presidente sentito, ove ritenuto opportuno, la Conferenza dei Capigruppo.

Hanno la precedenza assoluta le questioni attinenti la composizione degli Organi di cui all' art. 10.

Successivamente, sono poste le questioni relative alle consultazioni referendarie o quelle introdotte mediante petizioni popolari o altri strumenti di partecipazione democratica diretta, quindi le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni e successivamente gli altri argomenti.

All'ordine dei giorno già diramato, per iniziativa di ciascun Consigliere, possono essere aggiunti altri argomenti, con l'osservanza delle norme stabilite dal presente Regolamento.

#### **ART. 15 Luogo delle sedute**

Le riunioni del Consiglio Comunale si effettuano di norma nell'apposita Sala delle Adunanze all'interno del Palazzo Municipale.

Le riunioni possono essere tenute in altro luogo, per motivi di opportunità insindacabilmente ritenuti dal Sindaco o dal Presidente, eventualmente sentiti i Capigruppo Consiliari.

All'interno della Sala delle Adunanze viene esposto il Gonfalone della Città, la bandiera nazionale e la bandiera della Unione Europea.

Nella Sala deve essere predisposto un apposito spazio, dignitosamente racchiuso da una cabina o da tendaggi, dove sia possibile effettuare le votazioni a mezzo scheda in maniera tale da garantire la totale segretezza del voto.

Ove la Città assuma un inno ufficiale, esso viene brevemente diffuso immediatamente prima dell'inizio di ogni seduta del Consiglio Comunale.

#### **ART. 16 Avvisi di convocazione**

La convocazione del Consiglio deve essere effettuata tramite avvisi scritti, recapitati dal Messo Comunale al Consigliere presso il suo domicilio, individuato ai sensi dell'art.8.

La consegna deve risultare da dichiarazione del Messo Comunale, con la indicazione del giorno e dell'ora dell'avvenuto recapito.

L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere recapitato almeno cinque giorni prima, e per le altre sessioni almeno tre giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza.

Tuttavia, nei casi di urgenza, basta che l'avviso col relativo elenco sia recapitato ventiquattro ore prima; in questo caso, quante volte la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, ogni Deliberazione può essere differita al giorno seguente.

Altrettanto resta stabilito per gli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta, ai sensi dell' art. 14 comma 4 e del successivo art. 24 comma 3.

Gli avvisi di convocazione potranno essere recapitati anche a mezzo di fax, posta elettronica o altro mezzo telematico.

Le sedute qualificate come urgenti sono sempre convocate a mezzo del Messo Comunale.

#### **ART. 17 Pubblicità delle sedute**

Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.

L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna sessione ordinaria o straordinaria del Consiglio Comunale deve, sotto la diretta responsabilità del Segretario Comunale, essere pubblicato nell'Albo Pretorio Comunale almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza.

Il Presidente, inoltre, cura che venga attivata in tutto il territorio comunale la affissione di manifesti contenenti l'avviso di convocazione del Consiglio, al fine di consentire la conoscenza alla cittadinanza; copia dell'avviso di convocazione è altresì inviata, sempre a cura del Presidente, agli organi di informazione, pubblicata nei siti telematici ufficiali del Comune ed affissa in un apposito Albo delle Riunioni, collocato nell'atrio del Palazzo Comunale.

La Giunta, d'intesa con il Presidente del Consiglio Comunale, predispone ogni opportuno atto amministrativo al fine di consentire la ripresa audiovisiva o quantomeno la registrazione audio delle sedute Consiliari, assicurando la completezza e la imparzialità delle riprese, e curando altresì che il materiale così ottenuto venga opportunamente diffuso e archiviato a mezzo files audio o audiovisivo inseriti nei siti ufficiali e sulle pagine ufficiali dei social network del Comune di Isola del Liri.

#### **ART. 18 Diffusione delle sedute**

Le sedute del Consiglio Comunale sono di norma diffuse tramite i mezzi radiofonici, televisivi o telematici.

Il Presidente, previo consultazione del Capigruppo, può proporre che lo svolgimento della intera seduta, o di parte di essa, non venga diffuso secondo le modalità di cui innanzi, ricorrendo gravi motivi di opportunità; in tal caso, il Consiglio decide immediatamente a maggioranza dei presenti.

La Giunta predispone ogni opportuno atto amministrativo al fine di consentire la diffusione tramite mezzo radiofonico, televisivo o telematico delle sedute Consiliari, assicurando la completezza e la imparzialità di tale diffusione.

In nessun caso può essere autorizzata la diffusione di sedute che siano qualificate "segrete" ai sensi dell'art. 29.

#### **ART. 19 Deposito e consultazione degli atti**

Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la Segreteria Generale del Comune, o nel diverso Ufficio Comunale indicato dalla Segreteria, senza ritardo e comunque entro ventiquattro ore dalla adunanza.

I Consiglieri hanno diritto di prendere visione e di richiedere copia degli atti depositati, unitamente agli altri atti di Ufficio che siano in essi richiamati o citati, nonché di ogni altro atto strettamente funzionale ai fini delle determinazioni da assumere in Consiglio Comunale.

Ogni diniego deve essere immediatamente ed adeguatamente motivato.

### ***Sezione 2 Svolgimento delle Adunanze Consiliari***

#### **ART. 20 Insediamento della Presidenza**

Il Sindaco -ove non sia istituita la figura del Presidente del Consiglio Comunale- assume la Presidenza del Consiglio Comunale, con le relative attribuzioni e i conseguenti poteri.

In caso di assenza del Sindaco o del Presidente, la Presidenza è assunta dal Consigliere che ha riportato più voti individuali sommati a quelli della lista di elezione.

#### **ART. 21 Insediamento della Segreteria**

Ad adempiere le funzioni di Segreteria del Consiglio è di norma chiamato il Segretario Comunale, che fa parte altresì -a richiesta- dell'Ufficio di Presidenza.

Il Consiglio può nominare un suo componente quale Segretario della seduta, dandone atto a verbale e senza specificarne i motivi.

In tal caso il Segretario del Comune resta comunque presente nella sede del Consiglio e concorre sempre a formare l'Ufficio di Presidenza.

Il Segretario Comunale non può in alcun caso assumere le funzioni di Segreteria del Consiglio ove egli versi in una situazione di incompatibilità o di interesse personale.

#### **ART. 22 Apertura della seduta**

La seduta viene aperta dal Presidente mediante la dichiarazione di apertura dei lavori e l'insediamento della Segreteria, non prima dell'ora stabilita nell'avviso di convocazione.

Immediatamente dopo il Presidente invita il Segretario a fare l'appello nominale dei Consiglieri presenti.

Il Presidente sottopone quindi alla attenzione del Consiglio la nomina di tre scrutatori, scelti fra i Consiglieri presenti, con il compito di assisterlo nelle operazioni di voto e di scrutinio. La minoranza Consiliare, ove presente, ha diritto di essere rappresentata.

Gli Assessori che non siano Consiglieri Comunali prendono posto nei banchi riservati alla Giunta, posti al di sotto dello scranno riservato al Presidente e al Sindaco.

### **ART. 23 Numero legale**

Il Consiglio non può deliberare se non interviene la metà più uno dei Consiglieri.

Il Presidente può disporre che l'appello venga ripetuto sino alla constatazione della presenza dei Consiglieri nel numero legale.

Tuttavia, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, ove eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per poter validamente deliberare, il Presidente fa registrare a verbale i presenti e dichiara deserta l'adunanza.

Dopo che dall'appello effettuato all'inizio dell'adunanza è stata accertata la presenza dei Consiglieri nel numero prescritto per la legalità della riunione, si presume la loro permanenza in Aula per tutta la riunione.

Qualora lo richiedano almeno tre Consiglieri mediante dichiarazione inserita a verbale, il Presidente è tenuto a verificare la sussistenza del numero legale. I Consiglieri che hanno proposto la richiesta di verifica del numero legale sono automaticamente computati nel numero dei presenti.

Ove il Presidente verifichi la mancanza del numero legale, sospende la seduta per un massimo di trenta minuti, dopo di che dispone che venga rinnovato l'appello dei Consiglieri. In caso di mancanza del numero legale, la seduta viene dichiarata deserta.

In ogni caso, i Consiglieri presenti hanno diritto di ottenere l'attestato di partecipazione alla seduta e la relativa indennità.

### **ART. 24 Riunioni in seconda convocazione**

Nel caso che la prima seduta sia andata deserta per mancanza del numero legale dei Consiglieri, la seconda convocazione si tiene in altro giorno, da fissare contestualmente o successivamente all'adunanza in prima convocazione risultata deserta, riconvocando il Consiglio

Alla seconda convocazione le deliberazioni sono valide purché intervenga almeno un terzo dei Consiglieri.

Nella seduta di seconda convocazione possono essere trattate soltanto gli argomenti che erano stati iscritti nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione e per i quali non si era potuto avere alcuna deliberazione a causa della mancanza del numero legale.

Nel caso che siano introdotte proposte che non erano comprese nell'ordine del giorno di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non ventiquattro ore dopo averne dato avviso a tutti i Consiglieri Comunali.

### **ART. 25 Quorum di votanti**

Quando per deliberare la legge richieda particolari quorum di presenti o di votanti, è a questi che si fa riferimento agli effetti del numero legale, sia in prima che in seconda convocazione.

Concorrono a formare il numero legale i Consiglieri che dichiarino di astenersi dal voto; non si computano, invece, i Consiglieri che escano dal recinto consiliare prima della votazione e quelli che debbano astenersi dal prendere parte alle deliberazioni perché interessati.

### **ART. 26 Approvazione dei verbali della seduta precedente**

Nominati gli scrutatori, il Presidente sottopone al Consiglio il verbale delle sedute precedenti ai fini della sua approvazione.

Il verbale si intende letto, a meno di una richiesta formale e motivata di lettura da parte di un terzo dei presenti; ogni Consigliere, comunque, può comunicare in forma succinta eventuali osservazioni.

Se non vengono mosse osservazioni per iscritto e all'inizio della trattazione del punto, il verbale si intende immediatamente approvato; diversamente, le correzioni si apportano seduta stante, ed è concessa brevemente la parola solo ai Consiglieri che intendano proporre rettifiche, al fine di chiarire in maniera succinta il proprio pensiero.

### ***Sezione 3 Trattazione degli argomenti***

#### **ART. 27 Argomenti ammessi alla trattazione**

Esaurite le formalità preliminari, il Consiglio passa alla trattazione degli argomenti.

Il Consiglio discute e delibera su proposte e questioni presentate per iscritto, in forma chiara e puntuale, e munite -ove richiesto- dei necessari pareri da parte degli Uffici.

Ove il Consiglio lo ritenga, e solo in presenza di particolari ragioni di opportunità, esso può decidere di discutere e di deliberare su questioni non comprese nell'ordine del giorno, purché siano presenti tutti i suoi componenti e la decisione venga assunta alla unanimità.

Ogni Consigliere, a fine seduta, può effettuare comunicazioni che possano interessare il Consiglio, fare osservazioni o raccomandazioni, nonché presentare proposte o mozioni di carattere generale.

#### **ART. 28 Ordine della trattazione**

La trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno avviene nell'ordine di iscrizione stabilito nell'avviso di convocazione.

Il Consiglio, in qualsiasi momento, può decidere di modificare l'ordine della trattazione degli argomenti in discussione.

Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti in ordine alla proposta di differimento di deliberazioni ad altra seduta.

Ove alcuno degli argomenti in discussione debba essere trattato in seduta segreta, avranno precedenza gli argomenti da trattarsi in seduta pubblica.

#### **ART. 29 Seduta segreta**

Gli argomenti sono di norma trattati in seduta pubblica, ad eccezione dei casi in cui, per effetto di motivata deliberazione o per espressa disposizione di legge, sia altrimenti stabilito.

La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni concernenti persone e che involgano apprezzamenti sulla condotta, sui meriti e sui demeriti delle stesse.

Le nomine dei componenti di Enti e Amministrazioni Pubbliche, dei Revisori dei Conti, dei componenti di Commissioni Pubbliche, si effettuano in seduta pubblica.

Sono parimenti deliberate in seduta pubblica i ruoli organici del personale del Comune e ogni altro provvedimento generale, anche se vi siano interessate persone.

Resta fermo il divieto assoluto di diffusione delle sedute segrete imposto dall'art. 18 comma 4.



## ***Sezione 4 Discussione degli argomenti***

### **ART. 30 Relazione introduttiva**

La discussione su ciascun argomento in trattazione è aperta con una breve relazione del Sindaco o dell'Assessore competente o del Relatore indicato dalla Commissione competente o di un Consigliere a ciò espressamente delegato.

Il Relatore assume il rango di interlocutore in ordine agli emendamenti o alle proposte di rinvio dell'argomento, e formula in proposito il proprio parere tutte le volte che venga ritenuto opportuno e per tutto il corso della discussione.

La Relazione può essere omessa ove essa sia stata depositata agli atti prima della riunione del Consiglio, entro i termini di cui all'art. 19.

### **ART. 31 Ordine degli interventi**

Successivamente alle relazioni ha inizio la discussione, cui sono ammessi a parlare i Consiglieri nell'ordine delle richieste che pervengono alla Presidenza.

Hanno la precedenza i Consiglieri che chiedono la parola per richiami al Regolamento o per mozione d'ordine, ai fini di richiamare la Presidenza alla osservanza delle norme sulla precedenza delle discussioni o delle votazioni.

Hanno altresì la precedenza i Consiglieri che chiedono di parlare per illustrare proposte pregiudiziali o sospensive, o per fatto personale, intendendosi per tale ogni giudizio espresso sulla condotta di un Consigliere o la attribuzione di opinioni diverse da quelle da lui manifestate.

Ove la discussione di un punto all'ordine del giorno venga sospesa e rinviata ad altra seduta, la discussione riprenderà dal punto in cui si era interrotta, risultante dal verbale della seduta.

### **ART. 32 Disciplina degli interventi**

Il Consigliere ha diritto di esprimere compiutamente il suo pensiero sull'argomento in discussione, restando nei limiti di continenza, di prudenza e di civile rispetto.

Nessuno può interrompere l'oratore di turno, tranne il Presidente per un richiamo al Regolamento.

A ciascun Consigliere è consentito di prendere la parola nella discussione di ogni singolo argomento per non più di una volta, salvo che per le questioni incidentali di cui all'art. 31, e fatte salve comunque le disposizioni di cui ai successivi articoli 34 comma 4, e 36 comma 2.

In ogni caso può essere consentito al Consigliere di intervenire ulteriormente ove il Presidente, tenute presenti le circostanze di fatto, ritenga di non opporsi alla richiesta.

### **ART. 33 Interventi degli Assessori non Consiglieri**

L'Assessore che non ricopra la carica di Consigliere Comunale deve ricevere l'atto di convocazione della riunione del Consiglio Comunale.

Egli ha diritto di partecipare alla seduta, sedendo tra i banchi riservati alla Giunta, senza diritto di voto e senza concorrere alla formazione del numero legale.

Egli ha diritto di intervento solo sulle materie di propria competenza, o quando venga designato come Relatore dell'argomento in trattazione o quando venga sollecitato ad intervenire sulle materie in discussione.

Si applica la normativa di cui agli artt. 8, 14, 32, 42 e 45 del presente Regolamento.

#### **ART. 34 Chiusura della discussione generale**

Quando sull'argomento nessun altro Consigliere chiede di prendere la parola o quando viene avanzata e approvata specifica proposta in tal senso, il Presidente dichiara chiusa la discussione generale.

Una volta chiusa la discussione generale, l'argomento è posto in votazione, a meno che tre o più Consiglieri non chiedano il passaggio alla discussione particolareggiata, ove si tratti di proposta composta di diversi articoli o parti e sia di particolare complessità, ovvero in caso di applicazione del successivo art. 37 comma 1.

La Presidenza decide sulla ammissibilità della richiesta, sentito l'Ufficio di Presidenza.

In caso di passaggio alla discussione particolareggiata, ogni Consigliere può nuovamente riprendere la parola secondo le modalità di cui all'art. 32.

### ***Sezione 5 Votazione delle proposte***

#### **ART. 35 Formulazione e puntualizzazione delle proposte**

Su ciascun argomento, ogni Consigliere ha diritto di avanzare proposte per approvare, respingere o modificare il provvedimento prospettato dal relatore.

Le proposte debbono essere formulate necessariamente per iscritto, mediante ordini del giorno, emendamenti, mozioni o schemi di deliberazione; il Presidente può concedere ai proponenti un brevissimo termine per la formalizzazione per iscritto delle proposte.

Le proposte possono essere presentate alla Presidenza sino al momento del termine della discussione; in ogni caso il Presidente, esaurita la fase della discussione, invita i Consiglieri a presentare immediatamente le loro proposte conclusive, o a puntualizzarle, ovvero a ritirare o modificare le proposte eventualmente avanzate in precedenza.

Le proposte formulate da più Consiglieri si intendono abbandonate ove venga ritirata la firma del primo proponente, a meno che esse vengano fatte proprie da almeno altri tre Consiglieri.

#### **ART. 36 Emendamenti**

Ciascun Consigliere Comunale può presentare emendamenti alle proposte avanzate dal relatore o da altri Consiglieri, secondo le forme, le modalità e i termini di cui all'art. 35.

Il firmatario dell'emendamento può illustrare brevemente il suo contenuto al Consiglio; in caso di più firmatari, l'emendamento è di norma illustrato dal primo firmatario, salva diversa indicazione dei proponenti.

Il Relatore esprime il proprio parere su ciascun emendamento, argomentandolo succintamente ove ritenuto opportuno.

La Presidenza decide in ordine alla ammissibilità di ogni singolo emendamento, sentito, se del caso, l'Ufficio di Presidenza.

#### **ART. 37 Ordine delle votazioni**

L'ordine delle votazioni è stabilito come segue:

- 1 - la *questione pregiudiziale*, cioè la proposta intesa ad escludere ogni deliberazione sull'argomento in trattazione;
- 2- la *questione sospensiva*, cioè la proposta intesa a rinviare ogni deliberazione ad altro tempo;

3- *il passaggio all'ordine del giorno puro e semplice*, cioè la proposta intesa ad escludere, ovvero sia a rigettare integralmente il provvedimento prospettato, e passare ad altra proposta sullo stesso argomento -ove esistente- o a passare ad altro punto all'ordine del giorno dei lavori.

Ove nessuna delle anzidette proposte sia prospettata ed accolta, si intende che il provvedimento in esame abbia ottenuto l'adesione di massima del Consiglio Comunale e si fa quindi seguito alla votazione:

1 - *degli ordini del giorno intesi a precisare* l'atteggiamento del Consiglio Comunale riguardo al merito dell'intero provvedimento o di parte di esso, dando la precedenza a quelli che più si allontanano dal testo del provvedimento medesimo;

2- *degli emendamenti intesi a modificare* l'intero provvedimento o parte di esso, mediante soppressioni, sostituzioni od aggiunte; gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso;

3- *delle singole parti del provvedimento*, quando questo si componga di varie parti od articoli, ovvero quando la votazione per parti separate venga richiesta da uno o più Consiglieri;

4- *del provvedimento nel suo complesso*, con le modifiche e le precisazioni risultanti, rispettivamente, dagli emendamenti e dagli ordini del giorno eventualmente approvati in precedenza.

#### **ART. 38 Forme di votazione**

L'espressione di voto è normalmente palese

Le deliberazioni concernenti persone debbono essere adottate a scrutinio segreto; parimenti, lo scrutinio segreto si effettua ogni qual volta la legge o lo Statuto espressamente lo prescrivano, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei Consiglieri.

Le votazioni palesi si effettuano, di regola, peralzata di mano o per alzata e seduta, procedendo alla controprova quando vi sia motivo di incertezza e, in ogni caso, quando la controprova sia richiesta da almeno un quarto dei Consiglieri.

Si procede alla votazione per appello nominale ove richiesto dalla legge o dallo Statuto, quando lo richiedano almeno un quarto dei Consiglieri ovvero quando lo ritenga il Presidente a suo insindacabile giudizio.

Lo scrutinio segreto si effettua per mezzo di schede o di palline bianche e nere.

Ove vengano introdotte modalità di voto elettronico, le stesse si sostituiscono immediatamente alle modalità previste dal presente articolo.

#### **ART. 39 Dichiarazioni di voto**

Stabilito l'ordine e la forma delle votazioni in base agli articoli precedenti, il Consiglio procede alle operazioni di voto.

Prima di ogni votazione, anche se segreta, il Capigruppo Consiliare, o altro componente del Gruppo specificamente designato, può brevemente effettuare dichiarazione motivata di voto, richiedendone, se del caso, l'inserimento a verbale.

I Consiglieri che intendano esprimersi in dissenso dal Gruppo di appartenenza, sono ammessi a manifestare in maniera succinta i motivi del loro dissenso.

#### **ART. 40 Proclamazione dell'esito delle votazioni**

Terminata ogni votazione, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, ne riconosce e ne proclama l'esito.

Salvo nei casi ove venga richiesta una maggioranza qualificata, ogni proposta messa in votazione si intende approvata quando abbia raccolto la maggioranza assoluta dei votanti.

I Consiglieri che si astengono dal voto, e coloro che non possono votare perché interessati, non sono computati fra i votanti.

Le schede bianche e quelle non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti. Nel caso di numero dispari di partecipanti alla votazione, la maggioranza è costituita dal numero di voti che, raddoppiato, dia il numero pari immediatamente superiore a quello dei votanti.

Non si può in nessun caso procedere a ballottaggio, salvo che la legge o lo Statuto dispongano altrimenti.

In caso di parità di voti, la proposta si intende né approvata né respinta, mentre la votazione è ripetuta nella seduta medesima o in altra seduta, a seconda della urgenza e della necessità di provvedere, ad insindacabile giudizio della Presidenza.

Nel caso di urgenza le Deliberazioni del Consiglio Comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della Deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

## *Sezione 6 Disciplina delle adunanze*

### **ART. 41 Attribuzioni del Presidente**

Il Presidente rappresenta il Consiglio e ne dirige i lavori.

Il Presidente apre e chiude le sedute; concede la facoltà di parlare; precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota; indice le votazioni e ne proclama il risultato; convoca l'Ufficio di Presidenza; mantiene l'ordine e regola in genere l'attività del Consiglio osservando e facendo osservare il presente Regolamento.

Assume in ogni caso le decisioni ritenute più opportune per tutto quanto non espressamente previsto, salvo appello al Consiglio, che decide per alzata di mano e senza discussione, in caso di contestazione.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente deve ispirarsi a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.

### **ART. 42 Disciplina dei Consiglieri**

I Consiglieri debbono mantenere un comportamento dignitoso e corretto, consono alla carica che rivestono, restando al proprio posto, usando negli interventi un linguaggio appropriato, nel rispetto dei colleghi, delle Istituzioni e del pubblico presente.

Ove un Consigliere non mantenga un comportamento corretto, turbi l'ordine, pronunci parole sconvenienti o offenda la onorabilità di altri Consiglieri o di altri soggetti, il Presidente lo richiama all'ordine.

Dopo un secondo richiamo all'ordine fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che questi tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente può interdirlgli la parola sino alla conclusione dell'argomento in discussione.

Il Consigliere interessato dal provvedimento di interdizione, o il suo Capogruppo, possono chiedere al Presidente di revocare la decisione adottata.

In tal caso il Presidente rimette la decisione al Consiglio, che decide per alzata di mano.

Nel caso in cui la insubordinazione persista, il Presidente può espellere dall'Aula il Consigliere, dopo aver sottoposto la questione al voto del Consiglio Comunale e

previo eventualmente la convocazione, disposta per le vie brevi, dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale.

Quando l'adunanza appare non più controllabile, il Presidente può sospendere temporaneamente o dichiarare sciolta la seduta, redigendo apposito verbale.

In caso di scioglimento della seduta per le ragioni di cui ai commi precedenti, le spese della nuova convocazione sono a carico di chi con il suo comportamento l'ha resa necessaria. Il Sindaco, entro dieci giorni dalla nuova convocazione, ai fini del risarcimento del danno erariale trasmette al Procuratore Regionale della Corte dei Conti il verbale della seduta dichiarata sciolta, con la indicazione delle spese imposte dalla nuova convocazione del Consiglio Comunale.

#### **ART. 43 Disciplina del pubblico**

Il pubblico assiste alle sedute che non siano segrete, rimanendo nello spazio ad esso riservato e senza turbare in alcun modo il regolare svolgimento della seduta.

Il Presidente richiama chi è causa di disordine e dopo gli opportuni avvertimenti può ordinarne l'espulsione dall'auditorio.

Ove il pubblico non si attenga alle disposizioni impartite, il Presidente può ordinare che sia sgomberata l'Aula.

Per la Polizia dell'Aula il Presidente si avvale dei Vigili Urbani, dei Messi o della Forza Pubblica.

La Forza Pubblica non può entrare nello spazio riservato ai Consiglieri se non per ordine del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Ad eccezione dei Vigili Urbani e della Forza Pubblica, nessuno può entrare armato nella Aula Consiliare, ivi compreso i Consiglieri Comunali.

Ove il Presidente si avveda di persone armate ne ordina l'immediato allontanamento dall'Aula; se la persona armata è un Consigliere Comunale o un Assessore, il Presidente lo invita a deporre immediatamente l'Arma in luogo sicuro al di fuori dell'Aula Consiliare.

### ***Sezione 7 Verbali delle sedute***

#### **ART. 44 Contenuto dei verbali**

Delle riunioni del Consiglio Comunale è redatto sommario processo verbale dal Segretario del Consiglio.

Il verbale deve riportare il resoconto della riunione, con la indicazione in forma succinta dei punti principali della discussione e dei singoli interventi, nonché la indicazione delle proposte e l'annotazione del numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

Il verbale deve altresì indicare l'ora di inizio della seduta, i nomi dei Consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con la specificazione di quelli che si sono astenuti.

Nel verbale viene fatto constare se le deliberazioni siano avvenute in seduta pubblica o segreta, e quale forme di votazione sia stata seguita.

In caso di registrazione fonografica o di ripresa televisiva o telematica, deve comunque essere redatto verbale di ogni seduta ai sensi del presente articolo.

#### **ART. 45 Diritti dei Consiglieri sul processo verbale**

Ogni Consigliere ha diritto, seduta stante, che nel verbale si dia atto in maniera compiuta delle precisazioni e delle dichiarazioni che egli ritenga opportuno proporre;

tali precisazioni e dichiarazioni devono essere obbligatoriamente depositate per iscritto, ed entrano a far parte integrante del relativo verbale.

La disposizione di cui al comma precedente vale anche per gli Assessori che non ricoprono la carica di Consiglieri Comunali, intervenuti in Consiglio.

Per l'approvazione e le rettifiche dei verbali si applicano le disposizioni di cui all'art. 26.

## ***Sezione 8 Diritto di iniziativa popolare e dei Consiglieri***

### **ART. 46 Partecipazione popolare**

I cittadini, sia in forma singola che associata, possono rivolgere istanze, petizioni e proposte al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio Comunale, al fine di esporre necessità di interesse generale e di chiedere la adozione di adeguati provvedimenti.

Ove tali atti siano sottoscritti da un numero di cittadini elettori non inferiore a cento, le relative richieste sono esaminate dal Consiglio Comunale entro trenta giorni, al fine di far conoscere gli intendimenti in materia dell'Amministrazione Comunale.

In caso di un numero inferiore di proponenti, la richiesta verrà comunque assegnata alla competente Commissione Consiliare, che adotterà i provvedimenti ritenuti opportuni, provvedendo, se del caso, a richiedere la discussione della questione in Consiglio Comunale.

Il Regolamento per la Partecipazione disciplina specificatamente ogni altra modalità di attuazione della partecipazione popolare.

### **ART. 47 Iniziativa dei Consiglieri Comunali**

Ogni Consigliere può presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che interessano, anche indirettamente, l'attività del Comune e secondo le norme dello Statuto e del presente Regolamento.

### **ART. 48 Interrogazioni**

L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al Sindaco, all' Assessore o al Consigliere Comunale delegato, per conoscere se un fatto sia vero, se alcuna informazione pervenuta sia esatta, se si intenda comunicare al Consiglio determinati documenti necessari per l'approfondimento e la trattazione di un determinato argomento, se alcuna risoluzione sia stata presa o stia per essere assunta, o, comunque, per ottenere informazioni sulla azione o sui proponenti dell'Amministrazione.

L'interrogazione è presentata normalmente per iscritto.

In tal caso essa è posta all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile successiva alla sua presentazione; il Sindaco o l'Assessore o il Consigliere delegato provvedono a fornire la risposta, mentre l'interrogante ha diritto di replicare succintamente per dichiararsi soddisfatto o meno.

E' consentita anche la presentazione di interrogazioni in via orale, al principio di seduta; in tal caso, però, la risposta può essere differita alla seduta successiva.

Nel presentare una interrogazione, il Consigliere può chiedere di ottenere risposta scritta, che deve essergli data in ogni caso entro quindici giorni.

### **ART. 49 Interpellanze**

L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Sindaco, all'Assessore o al Consigliere Comunale delegato, per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali

siano stati presi o si stiano per adottare determinati atti o atteggiamenti; ovvero le ragioni per le quali non si sia provveduto in merito a un dato problema e, in genere, i motivi o gli intendimenti della condotta dell'Amministrazione.

L'interpellante ha il diritto di svolgere ed illustrare la propria interpellanza prima della risposta.

Ove l'interpellante intenda promuovere una discussione e una votazione sull'argomento della interpellanza, deve presentare una mozione.

In caso di rinuncia alla interpellanza, la mozione già presentata può essere fatta propria da qualsiasi altro Consigliere.

Si applicano alle interpellanze, in quanto compatibili, le altre norme dettate in ordine alle interrogazioni.

#### **ART. 50 Mozioni**

La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione, oppure in una proposta di voto su uno specifico argomento, al fine di suscitare o impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività dell'Amministrazione.

La mozione può consistere altresì in una proposta di voto al fine di esprimere un giudizio in merito a particolari disposizioni o atteggiamenti del Sindaco o della Giunta, ovvero un giudizio in merito all'intero indirizzo dell'Amministrazione.

La mozione è sempre presentata per iscritto, ed è posta all'ordine del giorno della prima Seduta Consiliare utile.

Essa può essere presentata, sempre per iscritto, nel corso della seduta.

Ove su fatti e argomenti identici o strettamente connessi siano presentate più mozioni, si fa corso ad una unica discussione, nel corso della quale il primo firmatario di ciascuna di esse -secondo l'ordine di presentazione- ha facoltà di prendere la parola per svolgere ed illustrare la mozione.

Nella discussione, inoltre, hanno diritto di intervenire tutti i Consiglieri che lo richiedano.

Le interrogazioni e le interpellanze attinenti allo stesso oggetto cui si riferiscono le mozioni, sono assorbite nella discussione sulle mozioni stesse, e gli interroganti e gli interpellanti sono iscritti a parlare subito dopo i primi firmatari delle mozioni.

Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti, su ciascuno dei quali ha luogo la votazione con precedenza rispetto a quella riguardante la mozione nel suo complesso.

#### **ART. 51 "Question time"**

La Presidenza o la Conferenza dei Capigruppo possono decidere che le interrogazioni e le interpellanze siano raggruppate e discusse in una apposita seduta di Consiglio Comunale.

In tale seduta, convenzionalmente denominata "Question Time", l'interrogante o l'interpellante legge ed illustra brevemente il documento, ed il Sindaco, l'Assessore competente o il Consigliere Comunale delegato o comunque il chiamato in causa offre la sua risposta.

L'interrogante o l'interpellante, all'esito della risposta, può dichiararsi soddisfatto o meno, illustrando succintamente la sua replica.

Nelle sedute di "Question Time" non si dà luogo ad alcuna votazione su alcuno degli argomenti trattati.

L'ordine del giorno accoglie i testi presentati nei dieci giorni precedenti alla sua compilazione, ed è compilato in maniera tale da assicurare la presenza di documenti in misura proporzionale alla consistenza dei Gruppi, con particolare riguardo ai Gruppi Consiliari di minoranza e sempre che abbiano presentato interrogazioni o interpellanze.

Viene comunque assicurata l'osservanza delle disposizioni in materia di segretezza delle sedute.

### **CAPO III LE COMMISSIONI CONSILIARI**

#### **ART. 52 Componenti**

Le Commissioni Consiliari sono formate da sei Consiglieri Comunali, nominati dal Consiglio Comunale secondo i termini e le modalità stabilite nello Statuto del Comune.

La votazione è effettuata in modo da assicurare la rappresentanza dei Gruppi Consiliari di minoranza nella misura di un terzo dei componenti.

Ciascun Consigliere può far parte di più Commissioni, e deve far parte di almeno una Commissione.

La delibera istitutiva delle Commissioni viene sottoposta all'esame della Conferenza dei Capigruppo, che raccoglie le indicazioni fornite dai singoli Capigruppo in ordine ai propri rappresentanti in seno alle Commissioni.

In caso di mancato accordo sulla composizione delle Commissioni si procede a maggioranza, fermo restando il rispetto dei principi contenuti nello Statuto e nel presente Regolamento.

#### **ART. 53 Compiti delle Commissioni**

Le Commissioni Consiliari hanno il compito di esaminare preventivamente le questioni di competenza del Consiglio Comunale, istruendole ed esprimendo su di esse il loro parere.

Nessuna questione può essere portata alla attenzione del Consiglio Comunale senza che la competente Commissione Consiliare abbia espresso su di essa il proprio parere.

Nei casi di comprovata urgenza, le proposte possono essere portate direttamente al dibattito consiliare, ma ove il Consiglio non riconosca i termini dell'urgenza, la proposta è rinviata all'esame della Commissione.

Le Commissioni Consiliari possono, altresì, essere chiamate ad esprimere pareri su altre questioni che il Sindaco o la Giunta ritengano di sottoporre alla loro attenzione.

#### **ART. 54 Presidenza delle Commissioni**

La seduta di insediamento di ogni Commissione è convocata dal Presidente del Consiglio Comunale.

Ogni Commissione, nella sua prima seduta, elegge al proprio interno un Presidente ed un Vice Presidente. In caso di più Vice Presidenti, la Commissione vota anche sulla attribuzione ad uno solo di essi della qualifica e delle funzioni di Vicario.

Il Presidente convoca e presiede la Commissione; predispone l'ordine del giorno dei lavori; cura la verbalizzazione delle riunioni, se del caso conferendo all'uopo specifico mandato ad un componente o a un Funzionario del Comune; rilascia i permessi e gli attestati di presenza; compila i quadri di presenza ai fini della corresponsione dei gettoni di presenza, delle indennità e dei rimborsi; assicura l'ordinato svolgimento dei lavori.

In assenza del Presidente e del Vice Presidente o nella loro comprovata inerzia, le funzioni di cui al comma precedente sono svolte dal Presidente del Consiglio Comunale.

Il Presidente custodisce i documenti ed i verbali della Commissione, e cura la trasmissione di copia di ogni verbale alla Presidenza del Consiglio Comunale.



Il Presidente ottiene la collaborazione dei Funzionari del Comune, che sono tenuti ad assisterlo e consigliarlo nell'espletamento delle funzioni sue e delle Commissioni Consiliari.

#### **ART. 55 Convocazione, numero legale e partecipazione ai lavori di Commissione**

La convocazione delle Commissioni Consiliari è effettuata dal Presidente, secondo le stesse modalità previste per il Consiglio Comunale.

Le sedute di Commissione non sono valide se non risulta presente almeno un terzo dei suoi componenti.

Il componente impedito a partecipare ai lavori di Commissione può essere sostituito da altro Consigliere, purché appartenente allo stesso Gruppo Consiliare e previo atto di delega da parte del Consigliere impedito, inserito nel verbale della seduta.

Ogni Consigliere può partecipare a sedute di Commissione diverse da quelle di cui fa parte, con diritto a prendere la parola ma senza diritto di voto e senza poter concorrere a formare il numero necessario per la validità della Seduta.

#### **ART. 56 Richiesta di pareri ed informazioni**

Ciascuna Commissione, prima di procedere all'esame delle questioni o proposte ad esse attribuite, può fare richiesta di acquisizione del parere di un'altra Commissione.

Le Commissioni hanno, inoltre, facoltà di chiedere agli Uffici ed alle Aziende del Comune informazioni, notizie, dati e documenti, ed hanno diritto di ottenerne la massima collaborazione.

Le Commissioni possono procedere alla audizione di esperti su singoli argomenti, al fine di acquisire informazioni utili alla propria attività istituzionale.

#### **ART. 57 Nomina dei Relatori**

La Commissione, una volta esaurito l'esame di ciascun argomento, affida al Presidente o ad un altro componente, il compito di riferire per iscritto o verbalmente al Consiglio Comunale.

E' sempre in facoltà dei Gruppi di minoranza di nominare propri relatori.

#### **ART. 58 Termini per il pronunciamento**

Le Commissioni debbono pronunciarsi sulle proposte o questioni ad esse deferite nel termine di quindici giorni, salvo proroga per argomenti di particolare complessità o per richiesta motivata della Commissione.

Decorso il termine senza che il parere sia stato espresso, la questione può essere iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.

#### **ART. 59 Commissioni Consiliari Speciali**

Alle Commissioni Consiliari Speciali di cui all' art. 5 si applicano, ove possibile, le norme dettate per le Commissioni Consiliari.

#### **ART. 60 Tesserino di riconoscimento**

Entro novanta giorni dalla proclamazione, ogni Consigliere o Assessore Comunale riceve un tesserino di riconoscimento indicante la sua qualifica di Consigliere Comunale.

Il tesserino, dignitosamente foggato, riporta lo Stemma Comunale nonché la foto, i dati identificativi e le cariche ricoperte, con le firme del Sindaco e del Presidente del Consiglio Comunale.